

## RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità sul messaggio 3 agosto 1967 concernente il ricorso 20 luglio 1967 del signor avv. Francesco Scazziga di Muralto, contro l'approvazione dei piani di dettaglio relativi alla strada di raccordo tra Via dei Muralti e Viale Verbano, a Muralto

(del 6 novembre 1967)

Il 30 agosto 1965 l'avv. Francesco Scazziga, interponeva ricorso al Gran Consiglio contro la dichiarazione della pubblica utilità della costruzione di una strada tra via dei Muralti e Viale Verbano a Muralto, intervenuta con risoluzione 16 agosto 1965 del Consiglio di Stato.

Il 7 novembre 1966 in adesione al messaggio governativo del 4 febbraio 1966 e del rapporto della Commissione della Legislazione del 28 ottobre 1966, il Gran Consiglio respingeva detto ricorso, confermando la pubblica utilità dell'opera.

Dopo la decisione granconsigliare, si passava alla seconda fase della procedura. Così il 7 luglio 1967 il Consiglio di Stato prendeva la seguente risoluzione :

1. Sono approvati i piani di dettaglio relativi alla strada di raccordo tra Via dei Muralti e Viale Verbano a Muralto.
2. Il ricorso 1. aprile 1966 dell'avv. Francesco Scazziga, Muralto, nonchè gli atti che si riferiscono alla pratica sono trasmessi al Tribunale di appello per la determinazione delle indennità.

Si tratta evidentemente di una decisione presa in base all'art. 27 della legge di espropriazione.

Contro tale decisione insorge il ricorrente con gravame del 20 luglio 1967, chiedendo l'annullamento della risoluzione 7 luglio 1967, e, in riforma della stessa, che l'espropriazione del part. 297/1 di proprietà dell'avv. Francesco Scazziga sia accordata limitatamente al minimo necessario per la formazione del collegamento stradale progettato dal Comune.

Parallelamente al ricorso interposto presso l'Autorità legislativa, l'avv. Scazziga presentava analogo ricorso presso il Tribunale cantonale amministrativo, il quale, con lettera 11 settembre 1967 del suo presidente indirizzata alla Presidenza del Gran Consiglio, comunicava la sua incompetenza a decidere circa il ricorso, in quanto la norma dell'art. 27 della legge di espropriazione deve essere interpretata nel senso che la decisione del Consiglio di Stato relativa ai piani di dettaglio è inappellabile.

L'avv. Scazziga si aggravava pure presso il Tribunale federale di Losanna, con ricorso 12 agosto 1967 : finora il T.F. ha unicamente respinto la domanda di riconoscere effetto sospensivo al ricorso con decisione 16 agosto 1967.

Il ricorso inoltrato il 20 luglio al Gran Consiglio contro la decisione 7 luglio 1967 del Consiglio di Stato che approvava i piani di dettaglio dell'espropriazione in questione, è chiaramente irricevibile, come giustamente rilevato dal messaggio governativo.

E' chiaro infatti che il Legislativo è competente unicamente nel corso della prima fase, quella cioè tendente all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità. E su questo punto il Gran Consiglio si è già chiaramente e irrevocabilmente espresso con la sua decisione del 6 novembre 1966.

Del resto il ricorrente stesso ammette che più non può essere sollevata la questione attinente alla pubblica utilità dell'opera: egli però pretende che il Gran Consiglio sia competente anche nella seconda fase, quella cioè attinente ai piani di dettaglio e alle indennità.

Evidentemente questo assunto non può essere accolto. Infatti l'art. 27 della legge di espropriazione esclude la possibilità di ricorso al Gran Consiglio: contrariamente all'art. 21 della stessa che prevede, per quanto concerne la dichiarazione di pubblica utilità, la facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione al Gran Consiglio che decide inappellabilmente, il citato art. 27 non parla di questa possibilità di ricorso, la quale del resto non è mai stata ammessa nella nostra procedura amministrativa.

Il ricorrente invoca, ai fini della competenza del Gran Consiglio, la necessità di una doppia giurisdizione cantonale.

Ora, questa doppia competenza non è prevista dalla legge, ed evidentemente non può essere costruita in base a principi generali, cui sembra appellarsi il ricorrente.

L'avv. Scazziga si fa forte dell'affermazione contenuta nel rapporto della Commissione della Legislazione, e che peraltro la scrivente Commissione condivide, secondo la quale, nella prima fase della procedura espropriativa, l'unico quesito da risolvere è quello relativo all'esistenza o meno del pubblico interesse per l'esecuzione dell'opera prevista, e che ogni questione riguardante l'incidenza e l'entità dell'espropriazione deve essere discussa e decisa nella fase concernente l'esposizione dei piani di esecuzione. Per cui la Commissione della Legislazione concludeva: « E' in questa nuova fase che l'espropriato ha la possibilità di conoscere esattamente in che modo l'espropriazione inciderà sulla proprietà, non nella fase relativa alla pubblica utilità dove il Comune si limita a depositare progetti di massima dell'opera, quindi assai generici ».

E' più che evidente che il giudizio a sapere se l'espropriazione richiesta si giustifichi in modo totale o solo in modo parziale sfugge completamente alla competenza del Gran Consiglio, in quanto tale giudizio è già emanato nella seconda fase della procedura, dove, come abbiamo visto, il Legislativo non ha più alcuna competenza. Per cui, l'affermazione contenuta nel citato rapporto del 28 ottobre 1966, e secondo la quale « in considerazione di quanto esposto è prematura la discussione a sapere se la part. 297/1 di Muralto di proprietà del ricorrente debba essere espropriata totalmente o soltanto parzialmente », non può essere intesa che nel senso che tale decisione è di esclusiva competenza del Consiglio di Stato: è quanto quest'ultimo ha fatto con l'impugnata decisione del 7 luglio 1967, giudicando inappellabilmente.

Di conseguenza, per le considerazioni sopra esposte, e in adesione a quanto esposto dal messaggio governativo, la Commissione speciale propone che il ricorso venga dichiarato irricevibile.

*Per la Commissione speciale:*

D. Scacchi, relatore

Coppi — Cotti — Croce —  
Guglielmoni — Martinelli —  
Rossi